

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI.

Per l'anno 2013 non è dovuta la rata dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale e relative pertinenze e per gli immobili a questa equiparati, scadente il 16 dicembre 2013.

Il decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 prevede tuttavia che, nei Comuni ove sia stata stabilita un'aliquota superiore al 0,40 %, il contribuente sarà tenuto a versare, entro il 16 gennaio 2014, una quota pari al 40% della differenza fra l'importo dell'imposta municipale risultante dall'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune e quella calcolata con applicazione dell'aliquota standard.

Aliquote e detrazioni fissate dal Comune di Nave San Rocco **Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2013.**

	Aliquota d'imposta	Quota riservata allo Stato	Quota riservata al Comune
Abitazione principale e relative pertinenze *	0,55 %		0,55 %
Altri immobili ad uso abitativo, o classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7.	0,60 %		0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati rurali al catasto	0,00 %		0,00 %
Tutti gli altri fabbricati (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale D) ed aree fabbricabili	0,76 %		0,76 %
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,76%	0,76	

* si intendono pertinenze dell'abitazione esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (autorimesse), C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.

- Euro 200,00 (duecento)) la detrazione per le seguenti unità immobiliari abitative e per le relative pertinenze (come sopra specificate), da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.
 - immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
- LA DETRAZIONE è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento).